



Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 393 DEL 24/02/2023

OGGETTO: S.P. n. 18 “GIRO DEI SANTI ” - ITALGAS RETI S.P.A. - P.I. 00489490011 - CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA' DI DISTRIBUZIONE GAS METANO NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN NICOLA MANFREDI - NULLA OSTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SOTTERRANEO - per allaccio gas metano sulla S.P. 18 Fraz. Santa Maria Ingrisone (altezza fabbricato Camerlengo Anna Via Basso Casale, 38. - Rif. Prot. N. 23033DEF0048 DEL 02/02/2023

IL DIRIGENTE AD INTERIM

ATTO DI CONCESSIONE

VISTA la richiesta presentata della **CONCESSIONARIA ITALGAS RETI S.P.A. - P.I. 00489490011** – POLO CAMPANIA MOLISE, con sede Legale e domicilio fiscale in Torino Largo Regio Parco II , acquisita al prot. dell'ente al n. 0003328 del 08/02/2023, avente per oggetto “Richiesta autorizzazione per lavori di scavo, per allacciamento interrato gas metano su suolo provinciale nel Comune di SAN NICOLA MANFREDI (bn), sulla S.P. 18 alla Fraz. Santa Maria Ingrisone (altezza fabbricato Camerlengo Anna Via Basso Casale);

VISTA la polizza rilasciata dalla NUOVA TIRRENA S.p.A. n. 298/2300525534 a favore della Provincia di Benevento di € **60.000,00**, a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal cattiva esecuzione dei lavori, nonché per qualsiasi danno di qualunque genere e natura possa derivare all'Amministrazione Provinciale di Benevento, in conseguenza della presente atto e comunque fino alla conclusione sull'esito favorevole dei lavori autorizzati;

VISTO il D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" ;

VISTO il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i. " Regolamento e esecuzione e di attuazione del N.C.S.;

VISTO il Regolamento C.O.S.A.P. "Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 27.02.2008";

VISTA la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 219 del 17.09.2020 "Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) - Determinazione delle Tariffe per l'anno 2020;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali 1.08.2000 n. 267 art.107 (Funzioni e Responsabilità della Dirigenza);

PRESO ATTO che la **E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - P.I. 0577971100** è in regola con il pagamento del **CANONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO per l'anno 2021;**

DATO ATTO:

- che non sussistono in capo ai firmatari del presente atto, elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dall'art. 6 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 13/01/2014;
- in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;

VISTE

le Deliberazioni del CP n.2 del 3.3.2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023 e la n.3 del 3.3.2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023;

la deliberazione del Presidente n.182 del 02/08/2021 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2021/2023, del Piano dettagliato degli obiettivi e del Piano delle performance;

VISTA la deliberazione del Presidente n.182 del 02/08/2021 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2021/2023, del Piano dettagliato degli obiettivi e del Piano delle performance;

VISTO Decreto n. il 90 del 04/08/2022 del Presidente della Provincia di Benevento, che ha conferito al dirigente ing. Angelo Giordano l'incarico di dirigente ad interim del Settore Viabilità e Infrastrutture;

VISTO il decreto n. 5 del 13/01/2023 di proroga dell'ing. Angelo Giordano di cui al decreto n. 90 del 04/08/2022;

VISTO il Decreto Lgs. n.33 del 14/03/2012, che prevede l'obbligo di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Fatti salvi, rispettati e riservati i diritti di terzi

DETERMINA

1) di rilasciare alla Società ITALGAS RETI S.P.A. - P.I. 00489490011 – POLO CAMPANIA NORD, con sede Legale e domicilio fiscale in Torino Largo Regio Parco II, quale CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA' DI DISTRIBUZIONE GAS METANO NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN NICOLA MANFREDI (BN), **NULLA OSTA** per il rilascio della **CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO** per i lavori di allaccio GAS – METANO, nel territorio comunale di SAN NICOLA MANFREDI (BN), sulla S.P. 18 alla Fraz. Santa Maria Ingrisone (altezza fabbricato Camerlengo Anna Via Basso Casale, 38;

2) di Dare Atto che:

- non costituisce titolo per l'esecuzione dei lavori, in quanto l'autorizzazione e/o concessione dovrà essere rilasciata dal COMUME COMPETENTE, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.L.gs 285/92 e s.m.i., il quale dovrà far pervenire alla Provincia di Benevento copia dell'atto autorizzativo rilasciato;
- la **Concessionaria ITALGAS RETI S.P.A.** ha stipulato con la NUOVA TIRRENA S.p.A. la polizza n. 298/2300525534 a favore della Provincia di Benevento di € 60.000,00, a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal cattiva esecuzione dei lavori, nonché per qualsiasi danno di qualunque genere e natura possa derivare all'Amministrazione Provinciale di Benevento, in conseguenza della presente atto e comunque fino alla conclusione sull'esito favorevole dei lavori autorizzati.
- La presente concessione è soggetta a CANONE annuo da parte del CONCESSIONARIO per l'onere di occupazione permanente del sottosuolo, che sarà determinato e comunicato dopo l'approvazione del nuovo Regolamento del "CANONE UNICO" introdotto dalla legge n. 160/2019;
- **il presente provvedimento** è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni:

1) I lavori dovranno essere eseguiti conformemente agli elaborati tecnici, presentati in allegati alla richiesta, **riassunti nella tabella sotto riportata:**

- Attraversamento trasversale S.P. di m. 3 Scavo e posa tubazione gas Via Basso Casale, 38
- Ripristino con tappetino via Capo Casale altezza civico 52.

2) La presente CONCESSIONE per l'esecuzione dei lavori medesimi ha la validità di **ANNI UNO** dalla data della stessa, compreso il ripristino definitivo della sede stradale mediante posa in opera del manto di usura. Trascorso tale termine, senza aver effettuato il tappeto di usura, la ditta concessionaria sarà considerata inosservante della prescrizione sotto indicate e passibile della sanzione amministrativa prevista dall'art.21 comma 4 del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 (N.C.D.S.). Il termine potrà essere prorogato su richiesta motivata dell'interessato da far pervenire prima della scadenza prevista.

3) **Il ripristino definitivo (TAPPETINO)** dovrà essere eseguito entro **90 GIORNI** dalla data della stesa del Binder.

4) **Il concessionario prima dell'inizio dei lavori è tenuto a trasmettere a questo Settore:**

- **la data di INIZIO dei LAVORI** (almeno 10 giorni prima) in uno con i **dati della ditta esecutrice** delle opere (*referente responsabile, indirizzo, recapiti telefonici ecc.*);
- **crono programma temporale dei lavori;**

5) **Al termine dei lavori dovrà, altresì, trasmettere:**

- **ULTIMAZIONE dei LAVORI con contestuale dichiarazione di esecuzione degli stessi in perfetta conformità alle opere autorizzate e alle prescrizioni tecniche;**
- **Documentazione fotografica (composta da minimo 4 foto) a colori delle opere realizzate e l'ambiente circostante;**

6) **I lavori dovranno avere inizio dopo la data di rilascio della presente concessione ed ultimati entro la data indicata, dal concessionario, nella comunicazione di inizio dei lavori.** Il termine di ultimazione potrà essere prorogato su richiesta motivata dell'interessato da far pervenire prima della scadenza prevista. La Provincia, per sopraggiunti motivi di sicurezza

stradale può disporre, al concessionario, per fatti sopravvenuti, con semplice comunicazione, la sospensione temporanea dei lavori autorizzati.

- 7) Prima di **iniziare i lavori** il concessionario dovrà assicurarsi, presso i vari Enti gestori di gasdotti, linee telefoniche, idriche, fognarie ecc., che non sussistano, nella zona interessata dalla concessione, altri sottoservizi interferenti con le opere da realizzare e/o che eventuali presenze di questi sono stati opportunamente ed adeguatamente valutati nella fase di progettazione. Il concessionario resta unico responsabile di eventuali danni e/o disagi arrecati a terzi a seguito della realizzazione delle opere.
- 8) **Durante l'esecuzione dei lavori:**
- **E' vietato il deposito di qualsiasi specie di materiale sulla sede stradale** e sue pertinenze e quindi entro i confini della proprietà stradale di norma coincidenti con il ciglio in sommità della scarpata nei tratti in trincea, con il piede della scarpata nei tratti in rilevato e con il ciglio esterno della cunetta o con il bordo esterno della banchina e/o altre diverse pertinenze esistenti, nei tratti a piano campagna;
 - **E' vietato interrompere e/o ostacolare** il transito veicolare e pedonale lungo la strada provinciale;
 - **Deve essere installata e curata tutta la segnaletica stradale temporanea sia diurna che notturna**, conforme alla vigente normativa prevista dall'art. 21 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.), dall'art. 30 all'art. 43 del relativo Regolamento d'esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) e dal D.M. del 10 luglio del 2002 e s.m.i.
- 9) **LAVORI DI SCAVO**, - **Dovrà essere delimitato da taglio da realizzarsi con fresa o disco** sulle parti della sede stradale pavimentate con conglomerato bituminoso, l'intera lunghezza autorizzata.
- Nella fase di realizzazione, la lunghezza del cantiere nella fase di scavo, non dovrà essere superiore a 100,00 (cento) metri. e dovrà sempre essere opportunamente segnalato e protetto con reti di recinzione secondo le norme vigenti per la sicurezza dei cantieri. Nelle ore notturne, se non strettamente necessario, gli scavi dovranno essere sempre richiusi. La profondità minima dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni di traffico e dei sottoservizi già presenti, misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a **metri 1,00**.
- 10) **MATERIALI DI RISULTA** - Il materiale non deve essere depositato sul piano viabile, e non deve essere più utilizzato ma deve essere allontanato e portato in discarica autorizzata.
- 11) **la condotta** - Dovrà **occupare** il sottosuolo per tutta la lunghezza individuata negli elaborati grafici planimetrici allegati alla richiesta, senza interessare in alcun modo le opere di presidio idraulico (cunette/zanelle/ ecc.), né interferire con la loro funzionalità che dovrà essere garantita al termine dei lavori.
- 12) **PONTI, PONTICELLI E TOMBINI IDRAULICI** - Non dovranno mai essere pregiudicati, in alcun modo, nella funzionalità dal passaggio della canalizzazione, questi dovranno rimanere sempre liberi e funzionanti per garantire il normale e regolare deflusso delle acque. I ponti, ponticelli e tombini idraulici stradali esistenti, in prossimità delle intersezioni le condutture o cavi o impianti, dovranno essere opportunamente by-passati con opportune opere, tenendo conto delle quote altimetriche esistenti. La manomissione e/o la compromissione della funzionalità del tombino idraulico comporterà l'immediata sospensione e revoca della concessione.
- 13) **RIEMPIMENTO E COSTIPAZIONE** *Il riempimento dello scavo, al di sopra delle condotte e di rinfranco ai pozzetti di ispezione, deve essere effettuato esclusivamente con:*
- *misto granulare stabilizzato con legante naturale, fino a quota -50 cm dal piano di rotolamento stradale; In alternativa è possibile utilizzare misto granulare riciclato non legato composto da aggregati ottenuti mediante recupero dei rifiuti non pericolosi eventualmente addizionati con materiali naturali avente la seguente dicitura AM-R-C2-63 (aggregato misto granulare riciclato per sottofondo) proveniente da impianti regolarmente autorizzati all'esercizio in conformità alla normativa vigente.*
 - *misto granulare stabilizzato cementato per uno spessore minimo di 40 cm, ovvero fino a quota -10 cm dal piano di rotolamento stradale, costituito da una miscela di inerti, acqua e cemento (esempio di quantità: Cemento tipo 325 normale q.li 1,05, Sabbia di cava lavata e vagliata mc. 0,55 e Misto granulare mc. 0,55). In materiale di riempimento dello scavo deve essere sempre opportunamente compattato mediante l'impiego di rullo compressore o piastre vibranti.*
- 14) **RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA MANOMESSA (BINDER E TAPPETINO)**
- Deve essere eseguito immediatamente a chiusura dello scavo da realizzarsi con strato in conglomerato bituminoso dello spessore minimo di (Binder cm. SEI. e Tappetino cm. QUATTRO).*
- Il tappetino dovrà essere steso del tipo chiuso realizzato ad incastro ed a perfetto raso con la pavimentazione adiacente, previa fresatura e successiva stesa con macchina finitrice e costipazione a mezzo rullo, con le modalità : **ATTRAVERSAMENTO TRASVERSALE: rifacimento per L'INTERA CARREGGIATA STRADALE, di una fascia pari a quella dello scavo incrementata di m. 2,50 da entrambi i lati dello scavo stesso e rifacimento della segnaletica orizzontale pre esistente;***
- N.B. Il ripristino definitivo (tappetino) dovrà essere eseguito con forme regolari.

Nel caso in cui l'intervento di posa mediante scavo tradizionale avvenga su un'infrastruttura stradale nella quale sono stati eseguiti lavori di realizzazione o rifacimento dello strato di usura, nella tratta interessata, nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di installazione, il ripristino degli strati di binder e usura deve essere esteso all'intera corsia interessata allo scavo.

- 15) **NEL CASO DI INTERVENTI SU BANCHINA OLTRE IL BORDO BITUMATO DELLA SEDE STRADALE, II** ripristino dello scavo deve avvenire con adeguato terreno vegetale, posato a stradi costipandolo adeguatamente. Inoltre dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare successivi cedimenti, anche mediante opere di sottoscarpa e/o terre armate. Le operazioni di scavo effettuate in corrispondenza dell'apparato radicale di alberature presenti lungo le strade dovranno prevedere tutti gli opportuni accorgimenti atti a preservare la stabilità delle piante al fine di non provocare indebolimento delle stesse ed effetti negativi sia per la sicurezza della circolazione stradale e per l'integrità della sede stradale. Nel caso in cui un sottoservizio sia posato ad una profondità inferiore a 1,50 m e che la stessa banchina sia interessata dalla posa di una barriera di sicurezza stradale, gli oneri dello spostamento del sottoservizio saranno a carico della società gestore del sottoservizio stesso. Lo spostamento del sottoservizio dovrà avvenire entro 60 giorni dalla richiesta della Provincia.
- 16) **NEL CASO DI INTERVENTI SU MARCIAPIEDE OLTRE IL BORDO BITUMATO DELLA SEDE STRADALE,** il ripristino dovrà uniformarsi al tipo di pavimentazione esistente, per forma dimensione e colorazione, avendo particolare cura la chiusura delle giunture e della perfetta planarità del piano di calpestio allo stesso livello, a tutta la larghezza del marciapiede e per tutto il tratto interessato dai lavori.
- 17) Il personale del Servizio Viabilità può, in qualsiasi momento, durante l'esecuzione dei lavori, prescrivere al titolare della concessione/autorizzazione, ulteriori interventi al fine di tutelare gli utenti della strada.
- 18) **MANUTENZIONE Il concessionario** è obbligato ad assicurare la **manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e manufatti** oggetto della presente CONCESSIONE, significandosi che le responsabilità civili e penali ed i connessi risarcimenti per eventuali danni a cose e/o persone, ascrivibili alla mancanza di tempestivi interventi manutentivi, restano ad esclusivo carico del concessionario. Per qualsiasi cedimento od avallamento dovuto a cause imputabili ai lavori autorizzati, il **concessionario** è obbligato a ripristinarli a richiesta dai funzionari dell'Ente Provincia di Benevento.

L'Amministrazione Provinciale può revocare o modificare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione e/o di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione, o la rendano possibile a condizioni diverse, con comunicazione scritta e motivata da inviare al destinatario a mezzo pec o con qualunque altra forma che ne garantisca la conoscenza e di norma con almeno 15 giorni di preavviso. Nell'atto di revoca vengono indicati i termini e le modalità per il ripristino dello stato dei luoghi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, salvo la restituzione del Canone precedentemente corrisposto per il solo periodo di mancata occupazione da effettuarsi contestualmente all'emissione dell'atto di revoca. Il Concessionario, nel periodo precisato nel preavviso suddetto, dovrà provvedere a sue cure e spese alle modifiche, oppure allo spostamento definitivo o provvisorio o addirittura alla rimozione delle opere, nonché al ripristino ed alla sistemazione del corpo stradale, del piano viabile e relative pertinenze, eseguendo tutti i lavori, nei tempi e con modalità che saranno prescritte dalla

IL TECNICO

F.TO GEOM. MARCELLO CAPOBIANCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

